

Repertorio 71849

Raccolta 10388

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di dicembre in Bracciano, Piazza IV Novembre n. 7 alle ore diciassette e minuti cinque.

1 dicembre 2009

Innanzi a me Dottor RENATO CARRAFFA, Notaio in Bracciano, iscritto nel ruolo dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, il signor:

BARONI ALESSANDRO nato a Roma, il giorno 19 ottobre 1947 domiciliato a Bracciano, ove appresso per la carica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"BRACCIANO AMBIENTE - S.P.A.", con sede in Bracciano, Piazza IV Novembre n. 7, capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 08080561007, R.E.A. 1071899.

Detto comparante, della cui identità io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della predetta società di cui assume la presidenza a norma di statuto.

Il Presidente accerta e constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo dieci dello statuto;
- è presente in persona di Giuliano Sala, Sindaco di Bracciano, l'unico azionista rappresentante l'intero capitale sociale come risulta dal foglio presenze che, consegnatomi dal presidente si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- del Consiglio di Amministrazione è presente se medesimo quale Presidente Angelo Correnti, consigliere Marcello Marchesi, Consigliere;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Giorgio Argenti e i sindaci effettivi Mario Mazzi e Massimo Leone;
- l'unico azionista ha provveduto al deposito delle azioni a norma dell'articolo nove dello statuto.

Ciò constatato, il Presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Recepimento delibera di Consiglio Comunale di Bracciano n 26 del 9 aprile 2009 - modifica statuto società Bracciano Ambiente - Adozione del nuovo statuto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente rende note in assemblea le ragioni che rendono necessario, al fine di renderlo conforme alla Delibera del Consiglio Comunale di Bracciano n. 26 del 9 aprile 2009, in virtù delle modifiche legislative intervenute in materia, procedere all'integrale riformulazione dello statuto, fermi restando, fra gli elementi essenziali, la denominazione, la sede, il capitale sociale e la durata della società, mentre l'oggetto sociale verrebbe lievemente modificato (anche mediante più aggiornati riferimenti normativi) e ampliato attraverso la previsione nello stesso delle seguenti ulteriori attività:

- gestione delle farmacie comunali, l'erogazione al dettaglio di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. Nell'ambito di tali compiti l'azienda provvede alla dispensazione e vendita delle specialità medicinali e dei preparati galenici, ufficiali e magistrali, alla vendita al pubblico di parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale, nonché alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici, articoli sanitari e protesici, alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preven-

tiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

- gestione dei parcheggi a pagamento e gestione di zone di parcheggio a pagamento, gestione di zone a traffico limitato ;
- gestione dei servizi socio assistenziali rivolte a varie categorie (anziani, portati di handicap, persone in condizioni disagiate, ecc.) ;
- gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico.

Sempre riguardo l'oggetto sociale il Presidente espone le variazioni che riguarderebbero tutte quelle attività sociali utili o necessarie ai fini di una migliore attuazione dello stesso.

Inoltre il presidente si sofferma sulle altre principali variazioni riguardanti lo statuto sociale e precisamente;

- previsione di un nuovo articolo riguardante la possibilità di emettere obbligazioni;
- riformulazione e semplificazione dell'articolo riguardante il diritto di recesso spettante ai soci;
- integrale riformulazione degli articoli relativi all'organo assembleare ad in particolare riguardo le modalità e i termini di convocazione; i quorum costitutivi e deliberativi nonché le competenze dello stesso;
- integrale riformulazione degli articoli relativi all'organo assembleare ad in particolare riguardo le modalità e i termini di convocazione; i quorum deliberativi e le competenze dello stesso;
- integrale riformulazione degli articoli relativi all'organo amministrativo ed in particolare riguardo la forma amministrativa da adottarsi (esclusivamente il Consiglio di Amministrazione), le modalità e i termini di convocazione; i quorum deliberativi; le competenze ed i compensi riservati dello stesso; le competenze ed i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- previsione di un articolo riguardante le funzioni e le attività del Direttore Generale e dei Dirigenti dell'azienda;
- riformulazione delle norme riguardanti la costituzione, la nomina, le funzioni e la durata del Collegio Sindacale e l'inserimento di un nuovo comma riguardante il controllo di gestione;
- riformulazione delle norme riguardanti il compenso agli amministratori e la retribuzione ai sindaci, il bilancio e le relazioni sulla gestione e la relazione dei sindaci, i casi e le modalità dello scioglimento ed le norme di rinvio.

A questo punto il presidente si sofferma sulle lievi variazioni apportate alle clausole riguardanti la figura dell'Amministratore Delegato, rispetto a quelle previste nello statuto approvato dal Consiglio Comunale di Bracciano in data 9 aprile 2009, sia in ordine alla nomina (spettante al Consiglio di Amministrazione), sia riguardo i compensi riservati allo stesso (determinati dall'assemblea ordinaria); lievi modifiche rese necessarie al fine di adeguare dette clausole alle vigenti normative di legge.

Passa infine in rassegna l'intero articolato così come proposto ai soci, illustrando articolo per articolo.

Ciò esposto il Presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità degli intervenuti.

DELIBERA

1) di approvare le nuove norme che regolano il funzionamento della società (in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Comunale di Bracciano in data 9 aprile 2009 con la delibera n. n. 26) e conseguentemente il nuovo seguente statuto:

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Costituzione e denominazione.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 è costituita una società per azioni denominata "BRACCIANO AMBIENTE S.p.A."
2. La Società è a totale capitale pubblico ai sensi del citato articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, degli articoli 2325 codice civile e seguenti ed in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 codice civile e seguenti.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Bracciano - Piazza IV Novembre 7 00062 Roma.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà aprire sedi secondarie e punti di contatto con l'utenza.

Art. 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

Oggetto Sociale

1. La società ha come scopo primario la gestione degli impianti destinati al servizio di discarica nonché dei seguenti servizi :
 - a) Gestione integrata delle risorse idriche e idroforabili e quindi captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/meteoriche, costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, realizzazione e gestione di invasi artificiali;
 - b) Gestione integrata delle risorse energetiche e quindi realizzazione e gestione di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio di gas produzione, trasporto e vendita di calore per uso in industriale e domestico, installazione e conduzione degli impianti termici edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, realizzazione e gestione di centrali termiche di cogenerazione ed impianti di condizionamento;
 - c) Gestione dei servizi ambientali e, quindi, a mero titolo indicativo e non esaustivo, raccolta, trasporto e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi, e non, derivati dalla raccolta differenziata dei medesimi (quali a titolo indicativo e non esaustivo pile, medicinali, contenitori di vernice, lampade al neon, ecc.; nonché la pulizia e la manutenzione in genere delle aree pubbliche e costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio e trattamento e smaltimento dei vari rifiuti e bonifica delle aree da sostanze, contaminanti, e non.
 - d) Gestione delle farmacie comunali, l'erogazione al dettaglio di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. Nell'ambito di tali compiti l'azienda provvede alla dispensazione e vendita delle specialità medicinali e dei preparati galenici, ufficiali e magistrali, alla vendita al pubblico di parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale, nonché alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici, articoli sanitari e protesici, alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale ;

- e) Gestione dei parcheggi a pagamento e gestione di zone di parcheggio a pagamento, gestione di zone a traffico limitato ;
- f) Gestione dei servizi socio assistenziali rivolte a varie categorie (anziani, portati di handicap, persone in condizioni disagiate, ecc.) ;
- g) Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico.

La società opera inoltre in tutti i settori integrativi ed ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolte soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, della loro organizzazione della comunità locale di cui fa parte.

Potrà inoltre, a scopo di stabilire investimento, non ai fini del collocamento ed in via non prevalente, acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale, ed anche alienare le medesime; creare oppure concorrere a creare nuove aziende; procedere alla compravendita ed all'affitto di aziende o di rami d'azienda procedere alla locazione ed al comodato di beni mobili ed immobili, di impianti, di macchinari ed attrezzature, e di automezzi, di cui abbia la disponibilità in proprietà o ad altro titolo. L'attività prevalente dovrà comunque essere quella che viene svolta per i servizi " in house", ovvero svolta per il Comune e per gli altri Enti Pubblici che diventeranno soci della società nei limiti di cui all'art. 23 bis della Legge 133/2008. Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e non necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (queste ultime sole se occasionali e non nei confronti del pubblico).

Essa potrà altresì, sempre con carattere non prevalente e non nei confronti del pubblico:

1. assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo od affine;
 2. concedere fidejussioni e garanzie reali, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni anche di terzi, anche in favore di Istituti di Credito in genere.
 3. In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituenti, con esclusione della possibilità di collocamento, per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con università di studi, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazione temporanee d'impresa.
 4. Promuovere l'immagine del Comune di Bracciano attraverso la partecipazione a iniziative a sfondo sociale, culturale, sportivo o commerciale mediante una contribuzione, a titolo di sponsorizzazione oppure mediante il rilascio di semplice patrocinio a titolo gratuito, a favore di iniziative dell'ente locale, di associazioni riconosciute, di onlus, e a privati a seguito di motivata richiesta del comune stesso.
2. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle spese di gestione e delle tariffe, l'innovazione tecnologica, l'efficienza e la sostenibilità ambientale.
 3. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate anche mediante la creazione o

l'assorbimento di aziende private e/o pubbliche che esercitano le attività di cui ai punti precedenti rilevandone, ove necessario, le relative azioni, licenze o autorizzazioni, oppure direttamente o a mezzo di società e holding controllate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società o Imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purchè nel rispetto dell'articolo 2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico.

Quanto sopra dovrà avvenire sulla base di piani tecnico-finanziari che ne dimostrino la convenienza economica per la società.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno repute dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

5. L'acquisizione della gestione di servizi da terzi e l'estensione della rete è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto dell'art. 23 bis della legge 133/2008 .

6. E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 numero 385.

7. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre Aziende o Società fornitrici di servizi pubblici attraverso anche la costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa e la partecipazione a Consorzi.

8. Si potrà ricorrere, in presenza dei presupposti, alla creazione di società a responsabilità limitata cui conferire il ramo d'azienda relativo ad un singolo oggetto sociale nel rispetto dell'art. 13 della Legge n.248 del 04 Agosto 2006.

Art. 5

Relazioni con il pubblico

1. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti, consentendo a coloro che hanno un interesse diritto di accesso agli atti adottati . I consiglieri comunali hanno diritto di chiedere copia di tutti gli atti amministrativi adottati .

2. E' fatto obbligo, annualmente, di pubblicare la Carta dei Servizi sul sito web, strumento di promozione dei diritti dei cittadini/clienti e di controllo e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio offerto.

TITOLO II

CAPITALE-SOCI-AZIONI

Art. 6

Capitale sociale

1. Il capitale della società è determinato in Euro 120.000,00(centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 azioni nominative di Euro uno ciascuna.

2. Le eventuali proposte di variazione del capitale sociale possono essere deliberate solo a seguito di atto di autorizzazione approvato del Consiglio comunale volto a garantire il subentro di ulteriori soci pubblici o organismi di diritto pubblico , purché tale variazione non comporti il venir meno della prevalenza del capitale pubblico locale.

3. Gli aumenti di capitale sociale sono riservati al socio proprietario .

Art. 7

Soci

1. Possono essere soci della "BRACCIANO AMBIENTE S.p.A." tutti gli Enti Locali della Provincia di Roma , ovvero ulteriori organismi di diritto pubblico , la cui attività e la cui esperienza

possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.
La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante l'iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto della società.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8

Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 9

Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e seguenti, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10

Recesso

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.
I termini, le modalità per la determinazione del valore delle azioni per il recesso sono quelle previste dagli articoli 2437 bis e ter del codice civile.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11

Sistema di amministrazione e controllo. Organi

La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore delegato, quando nominato;
- e) il Direttore generale, quando nominato;
- f) il Collegio Sindacale ;
- g) il Controllo di Gestione.

Art. 12

L'Assemblea: Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o da 1/5 dei Soci (articolo 2367 del codice civile); la decisione e le richieste suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, anche eventualmente in seconda convocazione. L'assemblea può tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché sul territorio italiano; l'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e dei tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti.

L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., oppure via telefax, e-mail, o con altro mezzo equivalente, almeno 15= giorni prima dell'Assemblea, da spedirsi agli indirizzi risultanti dal libro Soci.

3. I soci, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, possono farsi rappresentare da procuratore munito di delega per la specifica adunanza, che comunque non può essere conferita a membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dipendenti della società; nessuno può rappresentare più di 3 soci.

4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in loro assenza, la presidenza è assunta da uno dei rappresentanti dei Soci presenti, nominato seduta stante dall'Assemblea.

5. L'Assemblea nomina un Segretario, con il compito di redigere in forma sintetica il verbale dell'adunanza che viene letto ed approvato a conclusione dei lavori o all'inizio di quelli dell'adunanza immediatamente successiva; le deliberazioni dell'assemblea sono però riportate nella loro integralità. L'Assemblea nomina altresì, tra i rappresentanti dei soci presenti, uno o più scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

6. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal presidente, dal Segretario e dagli scrutatori di cui ai precedenti commi. Nei casi previsti dalla legge, o qualora lo decida il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Art. 13

Assemblea Ordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita - tenuto conto delle condizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 codice civile - in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/3 del numero dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/4 del numero dei soci. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

1. Sono riservate all'Assemblea Ordinaria:

- a) - l'approvazione del Bilancio;
- b) - l'approvazione del programma pluriennale generale dell'attività sociale e del piano gestionale;
- c) - la decisione di consentire l'istituzione della figura dell'Amministratore Delegato;
- d) - la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 725 e ss. Della legge 296/2006;
- e) - la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;
- g) - la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale, nonché i criteri per la determinazione - da parte del Consiglio di Amministrazione -
- h) - del compenso da riconoscere all'Amministratore Delegato ed eventualmente al Presidente e agli altri Consiglieri per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificamente affidati dal Consiglio medesimo;
- i) - le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) - tutte le materie ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sinda-

cale e quanto altro attribuito da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sull'autorizzazione relativa alle seguenti operazioni di gestione:

- a) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di ramo/i aziendali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero centesimi);
- b) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immobili quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero centesimi);
- c) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immateriali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero centesimi);
- d) partecipazione o costituzione di società che impegnino oltre il 50% del valore del capitale sociale;
- e) approvazione di programmi ed attività che comportino investimenti superiori al valore del capitale sociale.

3. L'Assemblea nomina, con votazioni separate, prima il Presidente e poi con successiva votazione gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, come segue:

- a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio;
- b) entro il 31 dicembre per l'esame della relazione previsionale e programmatica e l'approvazione del programma gestionale per l'esercizio successivo.

5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale in prima convocazione, della maggioranza delle quote presenti in Assemblea in seconda convocazione.

Per le autorizzazioni relative alle operazioni di gestione di cui al 2° capoverso del comma 2 del presente articolo la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria è valida se assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui almeno il 20% di azioni, rispetto all'intero capitale sociale.

Art. 14

Assemblea straordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni-

L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita come di seguito:

- 1) in prima convocazione con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e rappresentato da almeno due terzi del numero dei soci;
- 2) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 60% delle quote di capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifica dello Statuto;
- b) cambiamento dell'oggetto sociale;
- c) operazioni di scissione, fusione e trasformazione;
- d) scioglimento e proroga della Società;
- e) nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- f) revoca dello stato di liquidazione;
- g) trasferimento della sede sociale all'estero;
- h) emissione di obbligazioni e di azioni privilegiate.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favore-

vole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per le materie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 2 del presente articolo, nonché per le modifiche dello Statuto concernenti i quorum deliberativi, i vincoli di prelazione nella circolazione dei titoli azionari e i criteri e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, la validità della delibera assunta dalla assemblea in 1° e 2° convocazione è da intendersi conseguita solo nell'ipotesi in cui la stessa sia assunta con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

In ogni caso le modifiche statutarie che pregiudichino la prevalente partecipazione pubblica del capitale sociale, assicurata dalle norme di cui all'articolo 1 comma 2 e articolo 7 comma 3, possono essere deliberate con la maggioranza del capoverso precedente, solo previo parere favorevole degli Organi competenti di almeno due terzi del numero di azionisti di parte pubblica.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della società, dall'Amministratore Delegato se istituito e da un ulteriore numero pari di membri tenuto conto dei limiti voluti dalla legislazione vigente per gli organismi di partecipazione pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato come di seguito:

- preliminarmente l'Assemblea nomina il Presidente su proposta dei Soci.
- successivamente il Consiglio di Amministrazione può nominare, l'Amministratore Delegato sulla base di candidature, corredate dai relativi curricula, attestanti l'elevato livello di professionalità posseduto;

Ai membri del CDA possono essere attribuite deleghe su materie specifiche, da parte del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione generale degli affari della società con tutti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, a norma delle disposizioni di legge e del presente Statuto, senza alcuna limitazione o distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

A tal fine esamina tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea (Bilancio, programma pluriennale generale, documento di programma gestionale, investimenti, atti regolamentari, costituzione di Enti o società nonché l'acquisizione di partecipazioni in società), propone all'Assemblea gli indirizzi i programmi di sviluppo della società.

Provvede inoltre:

- a determinare il compenso eventualmente aggiuntivo per gli Amministratori sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- alla nomina del Direttore Generale e dei dirigenti fissando i relativi compensi ;
- alla nomina del controllo di gestione interno ;
- a definire l'organigramma della società, gli indirizzi della politica del personale, ivi compresa la formazione, la valorizzazione delle professionalità e le relazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Presidente - provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore generale, se istituito, determinandone il trattamento economico e la durata del relativo rapporto; stabilisce altresì le modalità, i criteri di selezione ed i requisiti dei candidati in modo da reperire persone provviste di elevata capacità tecnico/professionale ed comprovata esperienza, tenuto conto prioritariamente delle professionalità vantate all'interno

della società.

Provvede a regolare i rapporti fra l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, se entrambi istituiti.

Spetta infine al Consiglio di Amministrazione compiere la verifica annuale dell'operato del Direttore Generale e dei Dirigenti, sulla base di una attenta valutazione della prestazione professionale nel suo complesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Vice Presidente, su proposta del Presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi.

In caso di rinuncia, decadenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione chiede la convocazione dell'Assemblea per la sostituzione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 725 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296 come modificato dall'art. 61 comma 12 della Legge 133/2008 è attribuito ai componenti del Cda un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al sindaco del Comune di Bracciano, come determinato ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' inoltre possibile attribuire una indennità di risultato annuale con delibera dell'Assemblea Ordinaria tenuto conto della produzione degli utili del periodo di riferimento, in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo come calcolato al punto precedente.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione: convocazione, deliberazioni e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di solito nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica, o il Direttore generale, l'Amministratore Delegato o il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono approvate per maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Indipendentemente dal voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, è comunque indispensabile il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CDA, per le seguenti delibere :

a) affidamento e revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato, aggiuntive a quelle strettamente statutarie;

b) assunzione di impegni finanziari e di spesa che superino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ;

c) acquisizione di società e/o partecipazioni in società e/o consorzi.

3. Alle sedute di Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto il Direttore Ge-

nerale; possono essere invitati anche gli altri Dirigenti della società.

4. Sarà redatto un sintetico verbale dei lavori, con integrale trascrizione delle deliberazioni; il verbale è approvato a conclusione della seduta o all'inizio della prima seduta successiva.

5. Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da notaio. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti in apposito registro.

Art. 17

Presidente: poteri - Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e anche per atti e materie a lui riservate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione.

La società sta in giudizio nella persona del Presidente il quale, in particolare, nomina i procuratori ed i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri e periti; promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Adotta le decisioni non attribuite - dalla legge, dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione - ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sentito l'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio e del programma pluriennale generale, il documento di programma gestionale, le convenzioni ed i contratti nonché gli atti di tipo regolamentare che il Consiglio stesso è chiamato ad approvare. Il Presidente, inoltre, controlla l'integrale e tempestiva attuazione delle decisioni degli organi collegiali della Società proponendo, periodicamente, alla loro valutazione i risultati della gestione dell'azienda; coordina le attività di tutti gli Organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa fra gli stessi.

Il Presidente assume per altro tutte le iniziative necessarie a promuovere, tra il pubblico, la conoscenza delle attività sociali, intrattiene i rapporti con le Autorità e, in specie, con gli Enti Locali Territoriali soci, cura le pubbliche relazioni della Società, sovrintende e controlla i rapporti con i clienti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente, nominato secondo le modalità di cui all'articolo 17, cui competono - oltre i poteri eventualmente delegati dal Presidente - funzioni vicarie.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per un triennio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina e, comunque, fino alla nomina dei successivi.

Art. 18

Amministratore delegato: poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce - in relazione al programma gestionale - l'importo complessivo - per esercizio e/o per singoli atti o materia - delle spese che l'Amministratore Delegato può, autonomamente, disporre impegnando la società.

L'Amministratore delegato :

- sovrintende alla gestione della società, alla sua attività finanziaria e patrimoniale, all'attività degli uffici e dei servizi;
- provvede - su proposta del Direttore Generale e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed agli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la nomina di consulenti; controlla il buon andamento dei servizi ed i loro risultati;
- definisce progetti ed iniziative da proporre ai competenti organi collegiali e ne cura l'attuazione.

L'Amministratore delegato svolge altresì tutte le attività ed esercita tutti i poteri che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, d'intesa con il Direttore Generale, provvede altresì a definire l'organizzazione degli uffici e dei servizi, determinandone la dotazione di personale e di mezzi, nel rispetto dei criteri indicati e degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui la figura dell'Amministratore Delegato non sia nominato o coincida con quella del Direttore Generale, i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato di cui al presente articolo sono attribuiti al Direttore Generale.

In tal caso allo stesso potrà essere riconosciuto un migliore trattamento economico corrispondente ai maggiori poteri e funzioni attribuite.

3. L'Amministratore Delegato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Direttore Generale e Dirigenti: funzioni e rapporti di lavoro

Il Direttore Generale è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli Organi Sociali ed in particolare con il Presidente e con l'Amministratore Delegato, assicurando la loro permanente informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali, della Società ed ai risultati complessivi e di settore.

Il Direttore Generale organizza :

- coordina e dirige tutto il personale dipendente, che a lui risponde direttamente del proprio operato;
- dirige gli uffici ed i servizi della società e ne garantisce il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali;
- svolge ogni ulteriore attività che gli sia affidata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; riferisce sull'andamento e sui risultati della gestione al Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile dell'esercizio. Propone all'Amministratore Delegato le assunzioni del personale nonché tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro sino alla risoluzione dello stesso.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e dei Dirigenti è definito - su proposta del Presidente - dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale e Aziendale dei Dirigenti.

Può essere instaurato un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, conformemente alle disposizioni di legge.

Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il Consiglio di Amministrazione, decorso un triennio dal suo avvio, esprimerà con apposito atto una valutazione sulla prestazione professionale.

In caso di valutazione negativa sarà comunicato al Dirigente la risoluzione del rapporto di lavoro nei termini previsti dal Contratto di Lavoro.

3. Nel caso in cui l'incarico di Direttore Generale è conferito ad una professionalità interna alla società, scelta tra i dipendenti dell'ente, non è applicabile il periodo precedente in tema di risoluzione del rapporto ma la censura si limiterà alla mancata erogazione dell'indennità di risultato, con la revoca dell'incarico stesso.

4. I Dirigenti, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Direttore Generale e dell'Amministratore Delegato, hanno la responsabilità dei

servizi e delle Unità Operative loro affidate.

Art. 20

Collegio Sindacale: costituzione, nomina, funzioni e durata - Controllo di Gestione

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nonché dal Presidente, nominati dall'Assemblea.

2. Il controllo contabile può essere affidato di triennio in triennio al Collegio Sindacale o a società di revisione con delibera della assemblea ordinaria all'atto della nomina del Collegio Sindacale.

Quanto ai requisiti, doveri, responsabilità ed ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, definisce la disciplina delle proprie sedute e delle relative convocazioni.

3. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per un triennio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi.

In caso di rinuncia, decadenza o impedimento si applica quanto previsto dalle disposizioni del codice civile articolo 2401.

4. E' istituito il controllo di gestione interno formato da n.3 persone con l'obiettivo di procedere ad un'analisi per centri di costo del funzionamento della società tenuto conto delle variazioni triennali in base alla programmazione deliberata dal CDA.

5. Ogni anno, entro il 30 Marzo, l'Organo di controllo invio il referto di gestione al rappresentante dell'ente per le successive valutazioni costituendo allegato al rendiconto di gestione del comune stesso.

6. L'organo di controllo è nominato con decreto sindacale e ha durata triennale; allo stesso si applicano le tariffe professionali previste dal Collegio

Art. 21

Compenso agli Amministratori e retribuzione dei Sindaci

Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione - sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea - determina compensi aggiuntivi per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificamente affidati dallo stesso, tenuto conto dei limiti fissati dalla legislazione vigente .

Agli Amministratori deve essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, sulla base della normativa di riferimento, per l'intero periodo di durata del loro ufficio senza possibilità di alcuna modificazione in detto periodo.

TITOLO IV BILANCI E RELAZIONI

Art. 22

Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'articolo 2428 codice civile e dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2429 codice civile, è presentato entro i successivi centoventi giorni alla Assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione

dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Qualora particolari esigenze, constatate da parte dell'organo amministrativo, lo richiedano, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Società si ha:

a) alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3;

b) ove risulti che, a causa della volontà - espressa da uno o più soci - di vendere proprie azioni a soggetti diversi da quelli indicati dal precedente articolo 9 od a causa di altri fatti, vengano necessariamente meno una o più delle condizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del precedente articolo 7;

c) in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, che nomineranno fra di loro il Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro Presidente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5.

2) di dare mandato all'Organo amministrativo per l'esecuzione di quanto testé deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara

chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti quaranta.

Il comparente ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del notaio rogante, ai fini del perfezionamento delle procedure relative al presente atto. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che i propri dati potranno essere trattati da soggetti terzi, incaricati dal notaio rogante, anche mediante strumenti informatici idonei all'archiviazione e saranno soggetti alle comunicazioni previste dalla Legge a favore di Enti e società incaricate della tenuta dei registri immobiliari, catastali e/o del Registro delle Imprese.

Il comparente dichiara altresì di essere a conoscenza che il responsabile del trattamento dei dati è il notaio rogante il presente atto e di consentire espressamente al trattamento anche dei dati sensibili, ex art. 17 D.Lgs. 196/2003, da parte dello stesso, ai fini del perfezionamento delle procedure del presente atto.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato avendone esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente che, da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio occupa di otto fogli intercalati ventinove facciate intere e quanto sin qui della trentesima.

FIRMATO: ALESSANDRO BARONI - RENATO CARRAFFA NOTAIO.